

Camera dei Deputati

**Legislatura 14  
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/12861**

presentata da **DELMASTRO DELLE VEDOVE SANDRO** il 09/02/2005 nella seduta numero 583

Stato iter : **IN CORSO**

Ministero destinatario :

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Attuale delegato a rispondere

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** , data delega 09/02/2005

**TESTO ATTO**

**Atto Camera**

**Interrogazione a risposta scritta 4-12861**

**presentata da SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE mercoledì 9 febbraio 2005 nella seduta n.583**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

in data 25 novembre 2004 si è riunita l'assemblea nazionale dell'ACI, Federazione Sportiva del CONI, che ha eletto Presidente Federale l'Avv. Franco Lucchesi;

alla suddetta assemblea non hanno partecipato i rappresentanti degli atleti automobilistici e dei tecnici sportivi a dispetto della normativa di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, rimarcata dall'articolo 1, comma 24, punto 5, decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, che ha modificato ed integrato il precedente quadro normativo;

la norma relativa alla obbligatorietà della presenza degli atleti e dei tecnici negli organismi federali era di già presente nell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO ed è stata recepita dal CONI nello statuto vigente;

è del resto bene ricordare che l'ACI, in quanto federazione sportiva italiana dell'automobilismo, fa parte integrante della Federazione Internazionale dell'Automobilismo (FIA), che, a sua volta, ha ottenuto il riconoscimento del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) avendo accettato senza riserva la Carta Olimpica ed i suoi principi ed essendosi impegnata a rispettarla ed a farla rispettare dalle Federazioni Nazionali;

come detto, l'assemblea che ha eletto l'Avv. Franco Lucchesi non ha visto, fra i votanti ammessi, alcun rappresentante degli atleti e dei tecnici in quanto l'ACI ha proceduto all'elezione del presidente senza prima adeguare il proprio statuto al nuovo quadro normativo che disciplina l'intera materia sportiva, così come previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

l'elezione dell'Avv. Lucchesi appare dunque viziata da una possibile nullità e, al di là delle valutazioni *stricto jure*, non soddisfa in alcun modo i principi fondamentali dell'ordinamento sportivo nazionale, sicché appare opportuno, ed anzi necessario, provvedere alla sua ripetizione dopo l'adeguamento degli organi della federazione sportiva ACI ai principi che il legislatore ha dettato nel momento in cui ha tratteggiato normativamente l'ordinamento sportivo nazionale -:

se, in ragione della grande tradizione e dello straordinario prestigio di cui gode da sempre l'ACI, non si ritenga di poter intervenire richiedendo una correzione volontaria delle anomalie statutarie che ne caratterizzano l'attuale gestione con particolare riferimento all'assemblea, svoltasi in data 25 novembre 2004, che ha eletto alla presidenza l'Avv. Franco Lucchesi. (4-12861)